

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEGLI STUDI LEGALI: LA TRADUZIONE NELLO SPAZIO GIURIDICO

La forte mobilità umana che caratterizza l'attuale contesto internazionale ha coinvolto non solo l'ordinamento civile degli stati, ma anche quello canonico della Chiesa Cattolica; con tutti gli aspetti linguistici che ne seguono.

Nel 1987 il professore di diritto internazionale per aiutare in sede di esame lo studente disorientato su una domanda relativa alla cittadinanza quale criterio di collegamento, evocava la possibilità che lo stesso studente si fosse innamorato di una studentessa dell'Università per Stranieri di Perugia e che tale amore si fosse sviluppato in una proposta di matrimonio; matrimonio appunto fra un italiano ed una non italiana. Quindi la domanda di esame era relativa ad una fattispecie non solo non lontana dalla vita dello studente forse poco preparato, ma addirittura entusiasmante ad auspicabile ad un poco più che ventenne. Il Docente doveva prospettare questa allettante possibilità per significare che il diritto internazionale privato poteva tornare "utile". Oggi lo stesso professore probabilmente con quello stesso studente poco più che cinquantenne forse userebbe l'esempio di un divorzio fra un italiano ed una non italiana (*mala tempora currunt!*). Sì, nel 1987 le fattispecie con un elemento di estraneità erano l'eccezione rispetto alla regola e come tali venivano percepite; il diritto internazionale privato era relativo a quei pochi casi che potevano anche capitare; come il colpo di fulmine con la studentessa della Stranieri di Perugia!

Oggi possiamo dire che le fattispecie con un elemento di estraneità sono aumentate esponenzialmente, diventando per

alcuni studi legali la regola statistica. Forse (è chiaramente una provocazione), anche a seguito del processo di integrazione nell'Unione Europea, gli studenti di giurisprudenza dovrebbero studiare il diritto internazionale privato prima delle istituzioni di diritto privato. Il che storicamente potrebbe non solo trovare, ma avere una sua giustificazione se è vero come è vero che è proprio del capitolo introduttivo delle trattazioni sistematiche di diritto positivo e della parte preliminare dei codici civili trattare del diritto internazionale privato, dell'efficacia della legge nello spazio; intendo riferirmi agli articoli da 17 a 31 delle Preleggi, ora abrogate dalla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato n. 218/1995. Chiaramente il contatto, anzi la relazione con ordinamenti giuridici, con persone e documenti stranieri ha comportato il trovarsi innanzi a lingue straniere ed i tavoli dello studio legale hanno cominciato a riempirsi, accanto a codici stranieri, anche di dizionari bilingue, ai quali nei primi anni novanta si aggiungevano quelli propriamente giuridici. Poi si sono aggiunti i traduttori del web, preziosi per quanto "pericolosi". Così gli avvocati hanno iniziato a partecipare ad associazioni professionali internazionali, laddove la componente rappresentata da colleghi stranieri talvolta era non solo costitutiva, ma maggioritaria. Di eguale passo la presenza degli avvocati nelle directory professionali internazionali, alcune delle quali straniere nel senso che erano organizzate e gestite fuori dall'Italia; a ciò si aggiungano i convegni internazionali nel duplice senso che vi partecipavano giuristi



di più nazioni in capitali o città di primaria importanza sparse in tutto il mondo.

Nei tavolo dell'avvocato accanto alle ricevute verdi delle notifiche ordinarie sono progressivamente aumentate quelle rosso-arancione delle notifiche internazionali, nel loro complesso ed assai articolato sistema. Le brochures degli studi, consentite come strumento di comunicazione, sono diventate bilingue ed addirittura plurilingue, come del resto i relativi web sites. Sono aumentate le procure notarili bilingue, le legalizzazioni dei documenti e le apostille, il tutto sovente gestito tramite corrieri internazionali. Ancora una volta la rete ha reso facili, sicure ed economiche comunicazioni che fino a poco tempo addietro erano complesse, rischiose ed assai costose; penso alle ormai comunissime email ed a Skype.

Persone fisiche e giuridiche italiane che si sono recate all'estero o che avevano transazioni con l'estero erano affiancate da persone fisiche o giuridiche straniere che intrattenevano rapporti con l'Italia o addirittura si recavano in Italia; e penso ai contratti internazionali, ai matrimoni misti, alla nascita di figli di coppie miste, alle successioni internazionali, agli investimenti estero diretti ed a quelli (pochi, a dire il vero) provenienti dall'estero. La forte mobilità umana ha fatto ritrovare noi stessi un po' stranieri in Patria, legati ed accomunati agli stranieri da un assai complesso intrecciarsi di ordinamenti giuridici più che da uno singolo degli stessi; confermandosi in ciò che gli uomini di questo secolo sono tutti sempre più figli dello stesso tempo più che ciascuno di patrie diverse, con una prevalenza nel diritto internazionale privato del criterio di collegamento



della residenza abituale che fa prevalere l'integrazione nel territorio, su quello più automatico della nazionalità, legato ad un elemento per così dire più formale. Non sono completamente privi di alcune affinità (lo dico senza il minimo spirito di polemica e con il massimo rispetto), per voler usare una immagine efficace, i barconi del mediterraneo che vengono in Europa e gli aerei della Ryanair pieni di laureati che si recano a Londra! Ugualmente nel versante canonistico della Chiesa Cattolica, nel Tribunale della Rota Romana e più in generale negli Uffici della Santa Sede e della Città del Vaticano, la lingua ufficiale che era ed è il latino, ma è in uso comune l'italiano, è stata affiancata pure da altre lingue utilizzate senza bisogno di traduzione, come il francese (lingua in uso internazionalmente nei rapporti diplomatici), l'inglese e lo spagnolo nella misura in cui i giudici e gli avvocati le conoscano. Per dette lingue non vi è quindi obbligo di fornire la traduzione in italiano, tantomeno in latino, la cosiddetta *versio actorum*. Col tempo sono arrivati con maggior frequenza dossier in polacco, nelle lingue slave, in arabo, in russo ed in cinese ed allora la *versio actorum* è diventata indispensabile. L'art. 16 della *Pastor Bonus* stabilisce che “ si può ricorrere alla Curia Romana, oltre che nella lingua ufficiale latina, anche in tutte le lingue oggi più comunemente conosciute.

Per comodità di tutti i dicasteri, è costituito un Centro per i documenti da tradurre in altre lingue”. Di fatto viene ampiamente utilizzato il personale dell'Osservatore Romano e della Radio Vaticana, che oltre ad essere madrelingua sono quasi sempre di elevatissimo livello culturale.



Si pensava comunemente e pensavo che la traduzione fosse una operazione meccanica di secondo piano, derivante dal buon uso del dizionario bilingue, magari specialistico nel linguaggio giuridico. La verità è che anche la traduzione senza errori può essere errata se è vero come si diceva nel passato che tradurre è sempre un po' tradire; o meglio è facile la possibilità di tradire. Per avere una buona traduzione il traduttore deve essere molto preparato e pure molto colto ed intelligente. So bene, per diretta esperienza, quello che abbia significato far tradurre da un bravissimo traduttore mussulmano un testo giuridico dall'italiano all'arabo e destinato ad autorità cattoliche orientali. La sensibilità del traduttore, quindi della traduzione, era quella di un mussulmano e non di un cattolico orientale; e la gerarchia cattolica orientale se ne era prontamente accorta e si era garbatamente fatta accorgere di questo.

Dal testo in lingua straniera ci dividono non solo diversità linguistiche, ma culturali, sociali, economiche, religiose; si tratta di due mondi diversi, non in tutto, ma in molto. La diversità è nel modo di percepire la realtà, le stesse cose che conosciamo anche noi; con alta possibilità di fraintendere; basti pensare al diverso e contrapposto valore che hanno il punto e la virgola nella scrittura delle cifre fra il mondo civil law e quello di common law. E' davvero un difficile lavoro quello del traduttore, soprattutto nel mondo del diritto, dove alle parole corrispondono i beni della vita e la vita stessa.

Il problema della lingua nel processo civile, quindi della traduzione e dell'interpretazione, non solo non riguarda più casi statisticamente eccezionali, monopoli di studi legali



specializzati in diritto internazionale; le immigrazioni in atto, gli investimenti da e per l'estero, il processo di integrazione dell'Unione Europea stanno creando una complessità che va oltre la formulazione netta degli articoli 122 e 123 del Codice di Procedura Civile italiano, scritto quando ogni stato era un sistema chiuso ed ostile agli altri stati.

Allora gli atti e le sentenze straniere venivano visti e percepiti con diffidenza ed ostilità. Gli atti stranieri per essere utilizzati in Italia abbisognavano di essere legalizzati peraltro con la legalizzazione cosiddetta "maggiore", mentre oggi basta l'apostille e molte volte si può fare addirittura a meno della stessa. Le sentenze straniere abbisognavano del processo di controllo di delibazione, mentre oggi le sentenze straniere hanno un riconoscimento praticamente automatico, con un controllo eventuale. Uno veloce sguardo all'indice sommario di un codice di diritto internazionale privato corredato delle convenzioni internazionali richiamate e soprattutto dei regolamenti comunitari parla univocamente del procedere di questo processo di collaborazione e di integrazione. Per dare un'immagine per così dire icastica basti por mente che allora alle frontiere era autorizzato l'uso delle armi e ne veniva fatto ampio uso, mentre oggi alle frontiere vengono distribuiti pasti caldi e bottigliette di acqua minerale.

Ma resta integro il problema linguistico e deliberatamente non oso neppure sfiorare la rilevanza dello stesso all'interno della Unione Europea. Forse, gradualmente invece che di lingue straniere si potrebbe iniziare a parlare di lingue non italiane. Del resto (e cito Emanuele Calò)¹ " ... la c.d.

¹ Emanuele Calò, Il diritto internazionale privato e dell'unione europea, Milano 2010, pagg. 3 e s.



comunitarizzazione del diritto internazionale privato ha accentuato questo fenomeno, sia per la fonte delle norme sia perché la Corte di Giustizia provvede all'interpretazione degli atti delle istituzioni dell'Unione ... le norme di conflitto tendono ormai ad afferire al diritto dell'Unione Europea, l'asse del diritto internazionale privato si è ormai spostato in modo irreversibile all'esterno dell'ordinamento giuridico nazionale"; ancora: " ... possiamo considerare irrilevante ... che l'Italia non batta più moneta, che lo Stato deleghi sempre maggiori poteri alle Regioni e che la giustizia diventi sempre più privata attraverso la mediazione? Il declino del principio di nazionalità sembrerebbe, quindi strettamente collegato al coevo declino dello Stato; non a caso registriamo la progressiva scomparsa dello straniero dal diritto internazionale privato"². Mi domando se ci stiamo avvicinando ad un sistema di "Statuti Personali", secondo il prototipo del Libano e degli altri Stati Mediorientali, mentre essi desiderano abbandonare detto sistema.

L'opportunità per lo studio legale di individuare l'ordinamento giuridico straniero più favorevole al proprio assistito, il cosiddetto forum shopping, implicano la necessità di ben comprendere il significato della norma straniera applicabile o che si desidera applicare e come tale di introdurla nel processo civile. Non è il luogo per parlare della individuazione del diritto straniero (e penso alla Convenzione di Londra), ma della sua comprensione; eppure i testi giuridici stranieri non frequentemente sono tradotti nella lingua

² Emanuele Calò, *Il diritto internazionale privato e dell'unione europea*, Milano 2010, pagg. 11 e s.



italiana, sovente (come per quelli in lingue orientali, nel senso più vasto) troviamo traduzioni in francese o in inglese che vantano una ottima tradizione nella traduzione dei testi giuridici stranieri.

Eppure il diritto straniero oltre che dover essere talvolta applicato in forza delle norme di diritto internazionale privato o comunitarie, offre allo studio legale, all'avvocato soluzioni ottime ed anche risolutive per le parti assistite: fra più soluzioni possibili viene scelta quella più conveniente. Ecco che ritorna il problema della traduzione che si aggiunge a quello della materia ritenuta sovente "ostile". Mi permetto una non breve citazione, laddove il problema della lingua non viene affrontato ma si delinea in filigrana o in altri termini ne è uno dei presupposti: " ...il giurista tende spesso a fuggire dal diritto privato internazionale, ignorandolo completamente o deviandone le regole, interpretandone restrittivamente i contenuti, al fine di escluderne l'applicazione, come se in effetti si trattasse di un settore facoltativo e superfluo del diritto. Tale atteggiamento, condiviso in egual modo tanto dai Giudici quanto dagli avvocati, non stupisce più di tanto, posto che anche il giurista, così come qualunque altra persona, tende talvolta a rifuggire da ciò che sconosce, cercando facile rifugio nelle nozioni che gli sono più accessibili, per quanta sicurezza possa infondere il diritto nel suo complesso. Allo stesso modo, piace più a taluni affidarsi ai precedenti giuridici che sforzarsi di interpretare il diritto secondo i principi che vi stanno alla base, confondendo la pavidità col pragmatismo. Eppure, l'applicazione del diritto privato internazionale e quindi il confronto e l'applicazione del diritto di altrui



ordinamenti giuridici costituisce l'occasione, per il giurista, di allargare le sue vedute, di esplorare la conoscenza dell'altro e del "diverso" e, talvolta di trovare soluzioni molto più utili e convenienti per la propria clientela di quanto non possa risultare dalla mera applicazione del diritto interno. Ciò, senza ovviamente considerare che l'applicazione delle norme di diritto privato internazionale non è certo opzionale bensì obbligatoria ... ³.

Questo è il quadro generale tratteggiato a grandi linee nel quale ci troviamo e ci muoviamo, laddove la prospettiva dello studio legale è certamente limitata rispetto al tutto, ma assai importante per noi, inoltre costituendo la stessa il nostro specifico professionale che certamente va al di là degli aspetti puramente processuali del problema, investendo appieno anche quelli relativi alla cosiddetta attività stragiudiziale, come la contrattualistica. Ma da qualche parte bisognava pure partire e le circostanze hanno suggerito uno studio circa il processo civile italiano. Di qui la relazione che seguirà della Dottoressa Sibilla Alunni, cultrice della materia presso la cattedra di Diritto processuale Civile dell'Università degli Studi di Perugia sulla lingua italiana quale lingua del processo civile o per dirla in altri termini sul rapporto fra il processo civile italiano e le lingue straniere.

Avv. Fabrizio Cecci, 16 novembre 2016

www.studiocecci.com

³ ANCESCHI A., Il diritto comunitario ed internazionale della famiglia, Milano 2015, pag. XIII.

